

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI
SOCIALI E PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI,
PRIVATI ED ASSOCIAZIONI**

Approvato con delibera C.C. n. 9 del 13.06.2003

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1: Le finalità
- Art. 2: Gli interventi
- Art. 3: I destinatari
- Art. 4: Le domande di intervento
- Art. 5: Domande con carattere d'urgenza
- Art. 6: I ricorsi

CAPO II – I CONTRIBUTI ECONOMICI

- Art. 7: Le finalità ed i criteri di riferimento
- Art. 8: Le caratteristiche degli interventi
- Art. 9: Presunzione di guadagno nel caso di persone dotate di capacità ed abilità lavorativa
- Art. 10: Presunzione di guadagno nei casi di tenore di vita esteriore che faccia dubitare sullo stato di bisogno
- Art. 11: Modalità e limiti degli interventi economici

CAPO III – ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

- Art. 12: Definizione

CAPO IV – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, PRIVATI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 13: Finalità
- Art. 14: Destinatari
- Art. 15: Definizione dei termini
- Art. 16: Istanze di contributo
- Art. 17: Procedure
- Art. 18: Collaborazioni
- Art. 19: Patrocini
- Art. 20: Istanze per le attività annue
- Art. 21: Istanze per singole iniziative

- Art. 22: Caratteristiche degli interventi del Comune
- Art. 23: Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Art. 24: Sviluppo economico e tutela dei valori monumentali storici e tradizionali
- Art. 25: Attività culturali ed educative
- Art. 26: Tutela dei valori ambientali
- Art. 27: Interventi straordinari

CAPO V – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI, MINORI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE PROTETTE, RESIDENZIALI

- Art. 28: Definizione
- Art. 29: Destinatari
- Art. 30: Criteri di intervento
- Art. 31: Recupero del credito
- Art. 32: Modalità di presentazione della richiesta
- Art. 33: Valutazione della richiesta
- Art. 34: Procedure di intervento

CAPO VI – ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 35: Definizione
- Art. 36: Finalità
- Art. 37: Le prestazioni
- Art. 38: Destinatari
- Art. 39: Motivi di non ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare
- Art. 40: Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.
- Art. 41: Criteri di ammissione
- Art. 42: Criteri di intervento
- Art. 43: Modalità di presentazione della richiesta
- Art. 44: Compiti del Settore Sociale
- Art. 45: Rapporto con il Volontariato
- Art. 46: Gli obiettori di coscienza
- Art. 47: Indicatori di risultato

CAPO VII – SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

- Art. 48: Finalità
- Art. 49: Destinatari
- Art. 50: Criteri di ammissione
- Art. 51: Riduzione delle quote di partecipazione

CAPO VIII – SOGGIORNI CLIMATICI PER MINORI

Art. 52: Finalità

Art. 53: Destinatari

Art. 54: Criteri di ammissione

Art. 55: Riduzione delle quote di partecipazione

CAPO IX – TELESOCCORSO

Art. 56: Finalità

Art. 57: Destinatari

Art. 58: Criteri di ammissione

Art. 59: Riduzione delle quote di partecipazione

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 60: Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1: Le finalità

L'Amministrazione Comunale di Piacenza d'Adige, nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dalla vigente legislazione nazionale e regionale, promuove la realizzazione di un sistema integrato e coordinato di servizi e di attività socio-assistenziali orientato:

- a tutelare la salute psico-fisica dei cittadini ed a migliorare la qualità della vita dei singoli e della comunità;
- a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza e la parità di diritti dei cittadini, garantendo ad ognuno, in qualsiasi fase dell'esistenza, il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze primarie;
- a sostenere la crescita umana, civile e sociale della comunità locale in tutte le sue espressioni, valorizzando le realtà associative, solidaristiche e volontaristiche del territorio;
- a prevenire l'emarginazione sociale ed a tutelare le fasce più deboli della popolazione, garantendo alle persone in situazione di bisogno gli aiuti necessari al mantenimento ed al recupero delle proprie capacità;
- ad assicurare il mantenimento delle persone nell'ambiente di appartenenza, sostenendo le famiglie e sollecitando la mobilitazione della solidarietà sociale.

Gli interventi di sostegno al singolo ed alle famiglie sono sempre finalizzati a favorire il recupero dell'autosufficienza ed il definitivo superamento delle situazioni di bisogno, nonché ad evitare, ove possibile, l'instaurarsi di situazioni di dipendenza dalle prestazioni pubbliche.

Art. 2: Gli interventi

Gli interventi sociali ed assistenziali disciplinati dal presente regolamento, comprendono:

1. contributi economici;
2. contributo economico a favore di anziani, minori, disabili a rischio di emarginazione;
3. contributi ad associazioni, enti pubblici e privati,
4. integrazione retta per anziani, minori e disabili in strutture protette;
5. assistenza domiciliare;

6. soggiorni climatici per anziani;
7. soggiorni climatici per ragazzi;
8. telesoccorso.

Art 3: I destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento i cittadini iscritti nell'anagrafe del Comune di Piacenza d'Adige. Gli interventi potranno altresì essere indirizzati, qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, anche a cittadini non residenti e/o di passaggio con riserva di rivalsa nei confronti del Comune tenuto ad intervenire.

Art. 4: Le domande di intervento

I richiedenti gli interventi previsti all'art 2 del presente regolamento devono presentare domanda al Sindaco, per iscritto, su apposito stampato presso l'Ufficio Servizio Sociale.

L'Assistente Sociale acquisisce le informazioni del caso e chiede all'interessato tutta la documentazione utile al completamento dell'istruttoria della pratica come previsto dalla normativa vigente.

Le domande per l'accesso a qualsiasi forma di contribuzione implicano l'autorizzazione del richiedente all'utilizzo e trattamento dei dati personali e ad effettuare tutte le forme di controllo ritenute necessarie. La mancata autorizzazione comporta l'impossibilità a procedere nella valutazione dell'istanza ed il conseguente blocco della stessa.

Art. 5: Domande con carattere d'urgenza

Nel caso di estrema e provata urgenza, gli interventi possono essere disposti con la firma del Sindaco o dell'Assessore agli Interventi Sociali, su proposta dell'Assistente Sociale e quindi del Responsabile del Settore.

Tali operazioni effettuate come procedura d'urgenza verranno successivamente, entro 15 giorni dall'erogazione dell'intervento, regolarizzate e perfezionate qualora ciò sia previsto nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Nel caso non sia necessario l'intervento della Giunta Comunale il Responsabile dovrà provvedere a regolarizzare l'istruttoria entro 15 giorni.

Art. 6: I ricorsi

Il cittadino la cui richiesta di intervento abbia avuto esito negativo, ovvero la concessione sia ritenuta inadeguata, può presentare ricorso al Sindaco entro trenta giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto, in carta semplice.

CAPO II – I CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 7: Le finalità ed i criteri di riferimento

Il Comune, al fine di garantire al cittadino adeguati mezzi di sussistenza ed il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita, interviene con l'erogazione di contributi economici, la cui entità è determinata con riferimento alla soglia minima di reddito ai fini ISEE stabilita dalla Giunta Municipale come previsto dall'art. 11 del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Art 8: Le caratteristiche degli interventi

Il Comune di Piacenza d'Adige attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche, sociali ed economiche e che si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che si trovino al di sotto della soglia minima di reddito o rientranti nelle varie fasce di accesso, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a. assistenza economica ordinaria: è finalizzata al superamento dello stato di emarginazione della famiglia o della persona mediante l'erogazione di un contributo economico mensile di carattere continuativo. In casi particolari, qualora vi sia un ragionevole dubbio, fondato su elementi oggettivamente verificabili dall'Assistente Sociale, che le eventuali somme erogate non vengano utilizzate per lo scopo per il quale sono state concesse, l'assistenza economica ordinaria può essere sostituita, a parità di valore, dalla fornitura di beni (generi alimentari, combustibile per il riscaldamento ecc.). In questo caso la liquidazione del contributo verrà effettuata a favore del fornitore. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un

anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.

- b. Assistenza economica straordinaria: è finalizzata al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie mediante l'erogazione straordinaria di un prestazione economica.
- c. Attribuzione di vantaggi economici: tesi al superamento delle situazioni di cui ai punti a) e b) mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.
- d. Prestazioni economiche per spese sanitarie: finalizzate al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci, per le prestazioni specialistiche, diagnostiche, strumentali e di laboratorio, a favore di persone e nuclei familiari, in situazioni di comprovato bisogno sanitario e disagio socio-economico. Per richieste legate a particolari interventi, quali ad esempio terapie, di tipo odontotecnico etc. dovrà essere presentato un preventivo di spesa.

Art. 9: Presunzione di guadagno nel caso di persone dotate di capacità ed abilità lavorativa.

Gli interventi economici a favore di persone o famiglia ove siano presenti soggetti abili al lavoro, ma che non lavorano o che svolgono una parziale attività lavorativa, possono essere ridotti fino ad un massimo dell'80% di quanto potenzialmente spetterebbe, affinché le stesse pongano più interesse nella ricerca di un lavoro o di una occupazione maggiormente redditizia, in alternativa ai sostegni ottenibili dalla pubblica assistenza.

Art. 10: Presunzione di guadagno nei casi di tenore di vita esteriore che faccia dubitare sullo stato di bisogno.

L'assistenza economica a persona o famiglia ove il tenore di vita esteriore dei componenti faccia dubitare in merito all'esistenza o consistenza dello stato di bisogno dichiarato dal richiedente, può essere negata totalmente o concessa in misura ridotta in relazione agli attendibili elementi di giudizio dei quali si può disporre, come ad esempio l'abilitazione, l'arredamento ed abbigliamento di lusso, possesso o uso di automezzi, presenza frequente in luoghi pubblici destinati allo svago (bar, circoli etc.).

Art 11: Modalità e limiti degli interventi economici

In merito all'assegnazione dell'assistenza economica si precisa che il contributo potrà essere corrisposto in misure che variano in base ai limiti di reddito per valore ISEE e per non più di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. Tali criteri saranno individuati dalla Giunta Municipale e potranno essere rivisti annualmente.

Il contributo sarà assegnato dalla Giunta Comunale, dopo l'istruttoria dell'ufficio, e liquidato con atto dirigenziale.

L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento qualora fosse accertato il venir meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

L'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondente a tutti i richiedenti gli importi calcolati, si opererà per tutti una equa riduzione in percentuale.

Il contributo avente carattere straordinario (una tantum) potrà essere chiesto una sola volta nell'esercizio finanziario.

Potranno beneficiare del suddetto contributo anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore allo stabilito, si vengano a trovare in condizione di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari che mettano in crisi le capacità di reddito ed il ménage familiare, quali ad esempio calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportano spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, detenzione etc.

Il contributo non potrà superare il 40% della spesa sostenuta e debitamente documentata e comunque non potrà mai superare un importo massimo di 516,46 Euro.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

CAPO III – ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Art. 12: Definizione

Sono considerati a rischio di emarginazione le persone o le famiglie che versano in una situazione di grave disagio sociale tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali e la stesura di un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e al recupero e, in alcuni casi, aggiuntive valutazioni specialistiche. Al fine di consentire a tali persone di permanere nel proprio ambiente familiare e contemporaneamente frequentare strutture educative, socio-ricreative o appositi centri riabilitativi (previsti

nel progetto di recupero) presenti sia nel territorio comunale che in quelli limitrofi, il Comune di Piacenza d'Adige interviene:

- disponendo l'esonero dal pagamento del corrispettivo dovuto se erogatore diretto del servizio;
- con un contributo parziale o totale al costo del servizio se erogato da altro Ente in relazione alla situazione economica del nucleo.

Qualora si tratti di minore in affido familiare, alla famiglia affidataria verrà corrisposto un contributo mensile di norma di un importo pari alla pensione minima INPS e comunque conformemente a quanto determinato dalle direttive regionali. Se le risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale per questo tipo di interventi non permettono di corrispondere a tutti gli affidatari il su indicato importo, si opererà, per tutti equamente, una riduzione in percentuale.

I contributi saranno assegnati dalla Giunta Comunale, dopo l'istruttoria dell'ufficio, e liquidati con atto dirigenziale.

CAPO IV - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, PRIVATI ED ASSOCIAZIONI

Art. 13: Finalità

Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, a favore di enti pubblici associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti attività:

- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
- ATTIVITA' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI - STORICI E TRADIZIONALI
- ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
- TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti, associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all' art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all' art. 22 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità ed alla promozione del suo sviluppo.

Rientrano nelle materie disciplina del presente Regolamento i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, le forme di collaborazione con le associazioni locali, la concessione di patrocini per le diverse manifestazioni.

Art. 14: Destinatari

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta all'Amministrazione a favore:

A- di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

B- di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

C- di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

Art. 15: Definizione dei termini

Il termine entro il quale, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune è fissato nel 30 aprile di ogni anno. Il termine fissato in base al quale vengono predisposti i piani di intervento, è perentorio.

La Giunta comunale può autorizzare, in corso d'anno, deroghe alla scadenza suddetta al fine di fronteggiare esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 16: Istanze di contributo

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.

Art.17: Procedure

Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono

evidenziate le richieste che risultano prive di requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Art. 18: Collaborazioni

La richiesta di intervento comunale può anche non configurarsi con la richiesta di contributo ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, in tal caso dovrà essere adottato l'atto dal quale risulti la forma di collaborazione attivata e nel quale siano specificati gli oneri finanziari e organizzativi delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza.

Art.19: Patrocini

Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale, deve essere richiesto formalmente dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Municipale.

La concessione del patrocinio del Comune può essere sia non onerosa che accompagnata da un contributo per manifestazioni, iniziative e progetti, nel qual caso il richiedente dovrà seguire le procedure di cui al presente regolamento.

La richiesta di Patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, recante data, luogo, finalità della manifestazione, nonché la presenza di eventuali ulteriori sponsor, finanziatori o altri patrocini.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 20: Istanze per le attività annue

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione, dal programma delle attività e da copia dello statuto. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al bilancio preventivo e programma di attività per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per l'80% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 20%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

Art. 21: Istanze per singole iniziative

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

Art. 22: Caratteristiche degli interventi del Comune

Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali

ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote previste e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 23: Attività sportive e ricreative del tempo libero

Sovvenzioni Economiche

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva di giovani e adulti.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi, ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Il Comune può concedere contributi una-tantum alle Società ed Associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Utilizzo di impianti e attrezzature comunali

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al punto precedente è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie

per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 24: Sviluppo economico e tutela dei valori monumentali storici e tradizionali

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- c) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 25: Attività culturali ed educative

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Art. 26: Tutela dei valori ambientali

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 27: Interventi straordinari

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

CAPO V – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI, MINORI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE PROTETTE, RESIDENZIALI

Art. 28: Definizione

Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di persone prive di reddito o il cui reddito non sia sufficiente al pagamento della retta di ricovero, che non abbiano parenti obbligati ex art 433 C.C. in grado di provvedere al loro mantenimento.

Art. 29: Destinatari

Gli interventi economici per l'inserimento in struttura protetta residenziale, sono previsti a favore di anziani, disabili, minori totalmente o parzialmente non autosufficienti o in particolari situazioni di disagio sociale per le quali una valutazione di carattere multidimensionale (realizzata nell'ambito del coordinamento con i servizi sanitari previsto dalla normativa vigente), evidenzia inequivocabilmente l'impossibilità di garantire, attraverso interventi territoriali alternativi, la permanenza nell'ambiente di vita.

In riferimento all'eventuale partecipazione economica da parte del Comune per il pagamento totale o parziale della retta si precisa che l'Ente assume gli obblighi su indicati a condizione che il Comune stesso venga preventivamente informato della necessità del ricovero come disposto dall'art 6 comma 4 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000.

Nel caso di persona anziana o disabile l'integrazione economica ha luogo solo nel momento in cui egli, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce e solo se i parenti tenuti agli alimenti non sono in grado di poterli prestare o lo sono solo parzialmente.

Nel caso di minori ospiti di strutture residenziali in affidamento consensuale o giudiziale, l'integrazione ha luogo solo se i parenti tenuti agli alimenti non sono in grado di poterli prestare o lo sono solo parzialmente.

Art. 30: Criteri d'intervento

La determinazione della quota a carico dell'Amministrazione Comunale viene determinata tenuto conto:

- dell'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento del richiedente;
- del reddito netto del richiedente decurtato di una quota mensile pari al 15% della pensione minima INPS destinata alle spese personali;
- dell'ammontare del patrimonio mobiliare facendo salva una franchigia di 5.164,57 euro. Detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano o del disabile, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- del patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;
- dei beni mobili;
- della contribuzione da parte delle persone tenute agli alimenti ex art 433 C.C.;
- della contribuzione a carico di altre Istituzioni ed Enti Pubblici.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione, ma si rifiutino ad adempiere ai loro obblighi senza giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ugualmente all'erogazione delle prestazioni fatta salva l'azione legale di rivalsa per le spese sostenute indebitamente.

Art. 31: Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, totalmente o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate dagli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esprimere quando il credito valutato dal Comune sia superiore a 5.164,57 Euro;
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi (per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura di crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 32: Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di assunzione o integrazione retta di inserimento in struttura protetta, residenziale, va presentata al Settore Sociale su apposito stampato. Dovrà inoltre essere presentata tutta la documentazione utile a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Art. 33: Valutazione della richiesta

L'Assistente Sociale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta:

- valuta le condizioni di ammissibilità dell'istanza verificando, in collaborazione con i servizi sanitari del territorio, le condizioni di bisogno del richiedente;
- accerta le condizioni economico-reddituali come previsto dal regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate;
- formula una proposta di intervento che sarà trasmessa, mediante il Responsabile del Settore Sociale, alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento;
- comunica agli interessati l'esito dell'istanza.

Art. 34: Procedure di intervento

Il contributo economico dovuto dall'Amministrazione Comunale verrà erogato direttamente alla struttura ospitante previa presentazione della fattura. Le quote di contribuzione a carico della persona ricoverata e/o dei parenti obbligati potranno essere introitate dall'Amministrazione Comunale o versate direttamente alla struttura.

CAPO VI – ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 35: Definizione

Il servizio prevede prestazioni di natura socio-assistenziale specificatamente organizzate e strutturate presso l'abitazione di anziani, disabili, nuclei familiari in situazione di grave disagio allo scopo di consentire la permanenza dei soggetti nel proprio ambiente di vita e ridurre il ricorso a strutture residenziali.

L'Assistenza Domiciliare è erogata tramite operatori addetti all'assistenza qualificati dipendenti o incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36: Finalità

Il servizio è finalizzato:

- ad assicurare l'utente, sulla base di una diagnosi sanitaria e sociale, una serie di prestazioni assistenziali, che gli consentono di condurre un'esistenza sicura e libera, anche se parzialmente protetta, restando nel proprio domicilio;
- a favorire, per quanto è possibile, la permanenza dell'utente nel proprio ambiente naturale, evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e sostenendo la gestione dei ruoli e delle responsabilità familiari;
- ad evitare l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione qualora non siano strettamente indispensabili;
- a salvaguardare l'unità del nucleo familiare evitando che, per mancanza di interventi idonei si realizzi un'emarginazione degli elementi più deboli e/o lo sfaldamento, anche temporaneo, del nucleo;
- a contrastare l'isolamento sociale stimolando la partecipazione delle persone e delle famiglie alla vita della comunità;
- a sostenere la ricomposizione delle relazioni familiari promuovendo la collaborazione di tutti i membri della famiglia nella ricerca di soluzioni a problemi di interesse comune.

Il servizio di assistenza domiciliare è specificatamente orientato in una prospettiva di rieducazione e di riabilitazione sociale e psicofisica, alla valorizzazione delle risorse individuali e di gruppo ed alla promozione ed al recupero dell'autonomia della persona.

Art. 37: Le prestazioni

L'attività di assistenza domiciliare fornisce apposite forme di aiuto assistenziale per la cura e l'igiene della persona, per l'accudimento dell'ambiente domestico, per il sostegno materiale e morale, nonché la collaborazione nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana.

In particolare le prestazioni si possono articolare in:

- aiuto alla gestione delle attività domestiche (riordino e pulizia dell'alloggio, ricambio, lavatura e stiratura della biancheria, acquisto di generi alimentari e di capi di vestiario.....);
- aiuto nelle attività fisiche personali (cura ed igiene della persona, vestizione, deambulazione e mobilitazione della persona allettata, assunzione dei pasti, aiuto per gli esercizi di riattivazione funzionale...);
- attività di appoggio/sostegno nella gestione della vita quotidiana (disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche, accompagnamento e trasporto ai presidi ospedalieri ed ai servizi sanitari.....);

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (massaggi e frizioni antidecubito, assistenza per la corretta assunzione di terapie farmacologiche...) in coordinamento con i servizi sanitari;
- interventi di rinforzo a comportamenti positivi dell'utente e per il coinvolgimento dei parenti e del vicinato; in questo ambito le attività prestate possono avere il carattere di attività dirette a potenziare la vita di relazione (accompagnamento e contatti con i vicini e parenti, accompagnamento alle strutture ricreative ed aggregative del territorio.);
- fornitura pasti: è un servizio finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni alimentari per i soggetti che non siano in grado di provvedervi autonomamente. Ha anche la finalità di fornire occasione di rapporti sociali e di incontri per instaurare relazioni sociali nei confronti di soggetti carenti sotto questo aspetto o comunque bisognosi di essere stimolati in tal senso. Il servizio è fornito mediante la fornitura di pasti tramite il servizio mensa scolastico o previa concessione di relativo contributo da erogarsi secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Vengono considerate prioritarie le situazioni di soggetti privi di reddito o con redditi minimi con problematiche sociali.

Nei casi di nuclei con minori, possono essere previste (in accordo con i genitori), forme di aiuto per l'accompagnamento a scuola o in luoghi di ritrovo, per il sostegno nell'espletamento dei compiti scolastici, per la sorveglianza presso l'abitazione in caso di assenza dei familiari, e per la collaborazione nell'accudimento e nell'educazione del minore, qualora la famiglia non sia in grado di provvedervi adeguatamente.

Il servizio di assistenza domiciliare si propone, inoltre, di osservare con regolarità lo stato fisico, psichico e sociale degli assistiti, al fine di rilevare i bisogni che richiedono interventi di altre figure professionali e quindi l'attivazione dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata).

In caso di ricovero presso i presidi ospedalieri, il servizio di assistenza domiciliare garantisce all'utente che non può usufruire dell'aiuto di parenti o di personale volontario, idonee forme di assistenza.

Il servizio di assistenza domiciliare include, inoltre, ogni altra prestazione in sintonia con gli obiettivi del programma di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e purché rientrante nelle mansioni attribuibili al personale addetto all'assistenza.

Art. 38: Destinatari

L'Assistenza domiciliare si rivolge in particolare:

- agli individui o ai nuclei familiari con limitata autonomia soprattutto se appartenenti alle fasce di popolazione più debole, in quanto rappresentate da

persone adulte od anziane, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, prive di adeguati mezzi economici e di adeguata assistenza da parte dei familiari;

- ai soggetti affetti da stati morbosi per i quali si rendano necessari interventi assistenziali a domicilio;
- ai soggetti limitati nell'autonomia a causa di situazioni di natura psichiatrica, per quanto necessario e concordato con i servizi competenti ai fini della cura della persona e per le utili relazioni con l'ambiente di vita;
- alle persone in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;
- ai minori ed ai giovani handicappati qualora il nucleo familiare non sia in grado di provvedere autonomamente al loro accudimento ovvero di assicurare l'adeguata conduzione del ménage familiare.

Art. 39: Motivi di non ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare

Non sono ammessi al godimento del S.A.D:

- coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dall'Assistente Sociale;
- coloro che abbiano disponibilità di parenti in linea retta fino al II grado che possano provvedere all'assistenza.

Art. 40: Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso.

Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato, non giustificato, pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa;
- assenza del personale addetto all'assistenza.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il Servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Art. 41: Criteri di Ammissione

Vengono considerate in via prioritaria le richieste di persone sole e prive di sostegno familiare, in attesa di inserimento in struttura residenziale o dimesse dai presidi ospedalieri.

L'ammissione al servizio avviene sulla base di una valutazione complessiva della situazione del richiedente ed in particolare: delle condizioni di non autosufficienza, delle condizioni economico-reddituali, della presenza di familiari in grado di assicurare assistenza, dello stato di isolamento e di emarginazione sociale.

I limiti di contribuzione per l'assistenza domiciliare saranno determinati dalla Giunta Municipale.

Art. 42: Criteri di intervento

Il S.A.D. deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari. Non deve mai porsi nell'ottica della sostituzione.

Le prestazioni del servizio domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, dalla complementarietà e dalla sussidiarietà, nel senso che devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e suoi parenti, non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni.

Le prestazioni sono altresì erogate sulla base di un piano di intervento individualizzato e concordato con i servizi del territorio (nell'ambito del coordinamento dei servizi socio-sanitari previsto dalla vigente normativa) ed integrato con le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative erogate dall'Azienda Sanitaria.

Art. 43: Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di aiuto domiciliare può essere formulata dall'interessato, dai parenti o conoscenti dello stesso, dal medico curante e/o ospedaliero o da personale operante nei servizi socio-sanitari del territorio e inoltrata presso il Settore Sociale del Comune.

Allo scopo deve essere compilato l'apposito modulo, accompagnato dalla documentazione necessaria alla valutazione della richiesta.

Art. 44: Compiti del Settore Sociale

L'assistente sociale provvede alla verifica delle condizioni sociali, sanitarie e socio-economiche del richiedente, accerta l'ammissibilità della richiesta, predispone ed avvia il piano di intervento domiciliare, (individuando gli obiettivi da conseguire, le prestazioni necessarie, la frequenza e la durata dell'intervento, i tempi della presa in

carico, delle verifiche e degli aggiornamenti periodici), mantiene il raccordo con i servizi del territorio e documenta gli interventi.

Il Responsabile di Servizio, sulla base della relazione predisposta dall'Assistente Sociale, adotta la relativa determinazione.

All'utente viene data comunicazione della frequenza e dell'orario delle prestazioni e dell'eventuale quota di contribuzione a suo carico.

Art. 45: Rapporto con il Volontariato

Il Comune assicura e promuove la più ampia forma di partecipazione di collaborazione degli utenti, delle associazioni e delle formazioni sociali del territorio. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla realizzazione del servizio, ma non sostituisce l'intervento pubblico e non può coprire carenze organizzative e di organico.

I gruppi o associazioni di volontariato che intendono collaborare in modo continuativo, devono essere riconosciuti dalla Regione Veneto e possono collaborare anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e l'efficienza organizzativa ed operativa.

Art. 46: Gli obiettori di coscienza

Nel rispetto della normativa relativa all'utilizzo degli obiettori di coscienza, il servizio di assistenza domiciliare può avvalersi di obiettori assegnati o comunque a disposizione del servizio. In tal caso l'intervento degli obiettori deve intendersi a tutti gli effetti intervento di assistenza domiciliare.

Art. 47: Indicatori di risultato

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è sottoposto normalmente ad osservazione ed a misure di monitoraggio allo scopo di acquisire valutazioni sull'efficacia dell'attività svolta, sull'efficienza gestionale dimostrata, sulla qualità di risultati conseguiti.

A tal fine attraverso forme di rilevazioni periodiche, viene osservato l'andamento dei seguenti indicatori: grado di accoglimento delle domanda, eventualmente tempo di attesa fra l'accoglimento della richiesta e l'ammissione al servizio, incidenza nella casistica "non autosufficienti" nel complesso dei casi, le cause di dimissione dal servizio (ricovero, decesso, risoluzione del problema, attivazione di altre risorse, rinuncia da parte dell'utente), intensità delle prestazioni per ogni assistito, tipologia e frequenza delle prestazioni più significative, numero di casi seguiti con altri servizi, livello di coinvolgimento di parenti, di vicini e delle organizzazioni di volontariato,

rapporto fra i costi del servizio e le entrate derivanti dai privati o da finanziamenti pubblici

CAPO VII – SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Art. 48: Finalità

L'Amministrazione Comunale, con riferimento alle proprie linee politico/amministrative, può prevedere di organizzare ogni anno i soggiorni climatici in località turistiche.

Tali soggiorni sono finalizzati a promuovere la socialità, a consolidare i processi di integrazione nella comunità, a creare occasioni di svago e di incontro e a favorire il mantenimento della salute fisica e psichica dell'anziano.

Art. 49: Destinatari

Possono partecipare tutti i pensionati con età in genere dai 55 anni. E' prevista l'iscrizione di persone con limitata autosufficienza qualora gli stessi siano accompagnati da una persona di supporto per le cure e l'assistenza necessaria.

Art. 50: Criteri di ammissione

Verrà assicurata la precedenza ai pensionati residenti e loro accompagnatori quali, se fuori età o residenti in altro comune, pagheranno per intero.

In caso di disponibilità di posti potranno partecipare anche persone non residenti, pagando per intero.

Art. 51: Riduzione delle quote di partecipazione

Al fine di tutelare le fasce più deboli, l'Amministrazione Comunale prevede una riduzione della quota di partecipazione ai soggiorni che sarà individuata sulla base del calcolo ISEE con eventuali particolari deroghe determinate dalla Giunta Municipale e sulla base della disponibilità di bilancio.

CAPO VIII – SOGGIORNI CLIMATICI PER MINORI

Art. 52: Finalità

L'Amministrazione Comunale, con riferimento alle proprie linee politico/amministrative, può prevedere di organizzare ogni anno i soggiorni climatici a favore di bambini e ragazzi in località turistiche.

Tali soggiorni sono finalizzati a promuovere la socialità, lo spirito di gruppo e quindi di appartenenza, a responsabilizzare, a consolidare i processi di integrazione nella comunità, a creare occasioni di svago e di incontro.

Art. 53: Destinatari

Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi in età scolare fino alla maggiore età. E' prevista l'iscrizione di minori con limitata autosufficienza qualora gli stessi siano accompagnati da una persona di supporto per le cure e l'assistenza necessaria.

Art. 54: Criteri di ammissione

Verrà assicurata la precedenza ai bambini e ragazzi residenti.

In caso di disponibilità di posti potranno partecipare anche minori residenti al di fuori del territorio comunale, pagando per intero.

Art. 55: Riduzione delle quote di partecipazione

Al fine di tutelare le fasce più deboli, l'Amministrazione Comunale prevede una riduzione della quota di partecipazione ai soggiorni che sarà individuata sulla base del calcolo ISEE con eventuali particolari deroghe determinate dalla Giunta Municipale e sulla base della disponibilità di bilancio.

CAPO IX – TELESOCORSO

Art. 56: Finalità

Il Servizio di Telecontrollo-Telesoccorso Domiciliare è un sistema attivato dalla Regione Veneto in accordo con i Comuni e le Aziende U.L.S.S. che consente di

vivere in modo nuovo la terza età, attraverso la sicurezza di un continuo e costante collegamento per i momenti di bisogno. Consente agli anziani di vivere nel proprio domicilio riducendo i fattori di rischio.

Art. 57: Destinatari

Il servizio è rivolto a:

- persone con più di sessant'anni che vivono sole o in coppia;
- persone con età inferiore o superiore a sessant'anni che si trovino in condizione di rischio sociale e/o sanitario.

Art. 58: Criteri di ammissione

Verranno accolte tutte le domande presentate su apposito modello in distribuzione presso il Settore Sociale, corredate dalla documentazione prevista per l'allacciamento al servizio.

Spetta alla Ditta che gestisce il servizio in nome e per conto della Regione Veneto stabilire la posizione in graduatoria e provvedere all'allacciamento.

Art. 59: Riduzione delle quote di partecipazione

Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, l'Azienda Sanitaria provvede ad inviare al Comune un tabulato di rendicontazione trimestrale, redatto dalla Ditta incaricata a gestire il servizio, in cui è determinata la quota a carico dell'utente in base alle giornate di utilizzo dell'apparecchio da versare al Comune stesso.

Poiché con nota del 17.12.1999 prot. n. 14551/206.31 la Regione Veneto ha stabilito che "Ogni Ente, per quanto concerne al rapporto con gli utenti in termini contributivi, si regolerà in base alle sue scelte e calcolerà l'importo delle eventuali contribuzioni in funzione del numero di utenti e delle giornate di collegamento relative a ciascun trimestre, si disciplina che il servizio sia effettuato gratuitamente.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 60: Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

Il presente Regolamento sostituisce completamente i precedenti regolamenti:

- “Regolamento del servizio di assistenza domiciliare“ approvato con delibera C.C. n. 29 del 15.07.1996,
- “Regolamento com.le per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati“ approvato con delibera C.C. n. 43/1991 e integrato con delibera di C.C. n. 8/1992,
- “Regolamento per l'accoglimento di anziani e inabili in case di riposo o strutture protette” approvato con delibera C.C. n. 25 del 28.06.1996.